



DENUNCIA¹
ALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
RIGUARDANTE INADEMPIMENTI DEL DIRITTO COMUNITARIO

1. Cognome e nome del denunciante: **Claudio Argentini** , **Coordinamento Nazionale Unione Sindacale di Base, Esecutivo Nazionale Settore Ricerca Pubblica**

2. Eventualmente rappresentato da:

3. Cittadinanza: **Italiana**

4. Indirizzo o sede sociale²: **Via dell'Aeroporto 129, 00175 Roma**

5. Telefono/telecopiatrice/posta elettronica: **fax 066 2207104, c.argentini@usb.it**

6. Settore e sede (-i) di attività: **Enti di Ricerca Pubblici**

7. Stato membro o organismo pubblico che, secondo il denunciante, non ha ottemperato al diritto comunitario: **Italia**

¹

L'uso del presente modulo non è obbligatorio. Una denuncia può essere presentata con semplice lettera alla Commissione, ma è nell'interesse del denunciante includervi il massimo d'informazioni pertinenti. Il presente modulo può essere inviato per posta normale al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
(alla cortese attenzione del Segretario generale)
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
BELGIO

È ammesso anche il recapito a mano presso uno degli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri. Il presente modulo è disponibile anche su supporto informatico, sul "server" Internet dell'Unione europea ([/eu law/your rights/your rights forms en.htm](#)).

Perché una denuncia sia ricevibile, deve riguardare una violazione del diritto comunitario commessa da uno Stato membro.

²

Il denunciante è invitato ad informare la Commissione di ogni cambiamento d'indirizzo e di ogni altro fatto che possa incidere sul trattamento della denuncia.

8. Descrizione circostanziata dei fatti contestati:

La presente denuncia riguarda la mancata applicazione della direttiva 1999/70/CE da parte dell'Italia. In particolare, lo Stato Italiano in qualità di datore di lavoro negli Enti di Ricerca non assume a tempo indeterminato personale degli Enti di Ricerca a di tempo determinato da svariati anni (circa 3000 unità). La stabilizzazione possibile come dimostrato dalle leggi 296/06 e 244/07 è stata fermata o non attuata ulteriormente, anche attraverso accordi con parte dei sindacati rappresentativi del pubblico impiego (e.g. accordo 3 maggio 2012). Per quanto riguarda l'INGV in particolare, il DL 104/2013 determina la possibilità di procedere a 200 assunzioni. Ma il provvedimento risulta oltremodo discriminatorio e infrange la direttiva 1999/70/CE se si considerano gli oltre 200 precari a tempo determinato che da anni fanno parte dell'organico dell'ente. Infatti, il personale precario in parte già in possesso dei requisiti del comma 519 e 520 articolo 1 legge 296/2006, oltre a dover superare ulteriori prove selettive è indirizzato solo di 100 posti (ai sensi del DL 101/2013) e rischia di essere posto in licenziamento successivamente al 2015. Preme sottolineare che l'infrazione della direttiva in oggetto da parte del Ministro Carrozza diviene ulteriormente evidente per i precari degli altri enti vigilati dal Miur e degli Enti di Ricerca in generale. Va evidenziato che essendo vigente la precedente normativa agli eventuali precari ricercatore/tecnologo risultati vincitori sarà negata la ricostruzione dell'anzianità di servizio. La presente denuncia, come già avvenuto in precedenza, riguarda anche l'accordo tra il Ministro Patroni-Griffi e CGIL CISL UIL dell'11 maggio 2012, propedeutico al definitivo blocco delle stabilizzazioni (si veda denuncia di infrazione USB PI del 18 agosto 2013).

Quadro normativo europeo ed italiano

La Direttiva 1999/70/CE attraverso l'allegato accordo UNICE-CEEP-CES intendeva in particolare:

- i) sottolineare che il lavoro a tempo indeterminato fosse la forma prevalente di assunzione nel mondo del lavoro
- ii) lasciava ai governi anche attraverso accordi con le parti sociali la formulazione di disposizioni ulteriori ma non limitative della direttiva stessa;

Alcune clausole della direttiva sono particolarmente importanti per questa denuncia. In particolare:

- 1) la prima (principio di non discriminazione e la prevenzione dell'abuso di contratti reiterati);
- 2) la terza (comparabilità tra lavoratore tempo indeterminato e lavoratore a tempo indeterminato);
- 3) la quarta (uguale trattamento, anche con partecipazione delle parti pubbliche, il riconoscimento dell'anzianità di servizio a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato);
- 4) la quinta (sulle ragioni obbiettive, i tempi massimi di durata del contratto ed il numero dei rinnovi);

- 5) *la sesta (il chiaro legame tra assunzione a termine e la 'speranza' di assunzione definitiva correlata ai posti vaganti) e la settima (rappresentanza sindacale).*

Sebbene la direttiva fosse molto precisa la successiva disposizione legislativa in Italia (DLgs 368/2001 e successive modificazioni) ha fallito completamente l'obiettivo come mostrato dai dati della disoccupazione e dall'utilizzo reiterato di contratti a tempo determinato elevati (dopo stacchi più o meno lunghi) sempre allo stesso personale. In termini generali la direttiva è stata utilizzata per abbassare il costo del lavoro e la stragrande maggioranza dei contratti a tempo determinato potrebbero essere elevati a tempo indeterminato. La situazione qui riportata si limita nel particolare agli enti di ricerca pubblici ma può essere presentata anche per altri contesti.

Il precariato nel settore degli Enti Pubblici di Ricerca

Le piante organiche degli Enti di Ricerca risultavano (e risultano) molto inferiori a quelle dei corrispettivi enti tedeschi o francesi e superiori solo a nazioni quali Portogallo o Grecia se si considera il rapporto assunti a tempo indeterminato/popolazione. Gli enti hanno per 'supplire' assunto precari, e questo precariato ha costituito pressoché l'unica modalità di assunzione per anni e due generazioni di ricercatori e personale attinente alla ricerca sono state sacrificate. Diverse migliaia di precari (solo in minoranza con contratto a tempo determinato) sono attualmente impiegati negli EPR.

Il caso dell'INGV risulta peraltro emblematico. Infatti, anche a causa di un chiaro intento di non alzare la mobilitazione precario da parte delle organizzazioni rappresentative nell'ente, mentre per l'ISFOL la lotta messa in campo dal USB (allora RdB) portava all'adeguamento della pianta organica, l'INGV a seguito delle norme di stabilizzazione della legge 296/2006 non adeguava la pianta organica, lasciando per la maggior parte non assunti i precari posti in stabilizzazione. Va sottolineato che questi precari svolgono funzioni importanti anche nelle attività istituzionale correlate alla vigilanza del sistema geologico italiano.

Peraltro, mentre in altri enti (ad esempio ISS), a seguito delle norme e circolari che limitavano le assunzioni si procedeva a modalità concorsuali in grado di evidenziare l'alta professionalità degli stabilizzandi ed assumerli, i pochi concorsi messi in atto dall'ente non erano in alcuna maniera rivolti all'assorbimento delle professionalità necessarie allo svolgimento di queste funzioni. Con l'accordo dell'11 maggio 2012 il Ministro Patroni Griffi ed alcune organizzazioni sindacali (ad eccezione di USB PI) poneva fine ad ogni stabilizzazione (almeno nelle intenzioni di quel dicastero e dei sindacati firmatari).

USB PI Ricerca denuncia, quindi, il DL 104/2013 perché costituisce un'infrazione della direttiva 1999/70/CE non provvedendo all'assunzione dei precari anziani dell'INGV ma solo a procedure concorsuali di incerto esito e al probabile licenziamento per parte dei Td storici dell'INGV.

Il provvedimento risulta peraltro discriminatorio per tutti gli altri enti di ricerca e per il precariato storico degli stessi, denotando l'incapacità del MIUR di assumere la governance del sistema.

Considerazioni finali

La denuncia qui presentata, come già quella del 18 agosto 2013, riguarda un tema sensibile e importante per i cittadini italiani e per i loro diritti: il fallimento delle norme di recepimento della direttiva 1999/70/CE in particolare rispetto ad un settore dedicato alla committenza sociale quale quello della vigilanza dei Vulcani e dei Terremoti. Il Ministro Carrozza ha prodotto un Disegno Legge parziale e penalizzante per i precari storici dell'INGV che ricade direttamente sulla collettività. Oltre a non assumere questo personale il reale rischio di licenziamento a seguito del termine imposto dal DL 101/2013 rimane una possibilità difficile da negare per dicastero ed esecutivo.

Ulteriore documentazione

Il denunciante dichiara la propria disponibilità a fornire ulteriori dati, documentazione ed evidenze delle denunce presentate, anche per altri settori del pubblico impiego e del privato.

- 9. Se possibile, menzionare le norme del diritto comunitario (trattati, regolamenti, direttive, decisioni ecc.) che, secondo il denunciante, lo Stato membro ha violato:*

Il Ministro Carrozza e il governo Italiano hanno violato la direttiva 1999/70/CE con la stesura del 104/2013:

Clausola 1) i lavoratori a tempo determinato dell'INGV sono stati discriminati e hanno ricevuto rinnovi dei propri contratti senza essere assunti a tempo indeterminato; Il provvedimento li sottopone ad ulteriori prove selettive e risulta insufficiente nei numeri. I governi anche attraverso l'accordo sindacale dell'11 maggio 2012 hanno bloccato le stabilizzazioni del personale INGV;

Clausola 2) nella maggioranza dei casi, le funzioni assolte dal lavoratore a tempo determinato INGV non sono eccezionali e non programmabili, tanto che la reiterazione dei contratti è uno strumento per mantenere la funzione (sorveglianza geologica) in essere;

Clausola 3) il lavoratore a tempo determinato dell'INGV non ha avuto un trattamento analogo a quelli comparabili di ruolo;

Clausola 4) *il lavoratore a tempo determinato INGV non ha ricevuto e non riceverà lo stesso trattamento giuridico. Come esempio ai ricercatori e tecnologi non è stata e non sarà riconosciuta l'anzianità di servizio a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato;*

Clausola5) *Pur essendo a conoscenza della situazione di reiterazione dei contratti a tempo determinato agli stessi lavoratori, il ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca non ha provveduto alla possibile stabilizzazione (si ricordano le norme nelle leggi finanziarie 2006 e 2007);*

Clausola 6) *Il governo Italiano pur essendo a conoscenza delle unità a tempo determinato mantenute in servizio oltre il termine o attraverso nuovi contratti a tempo indeterminato o l'alternanza di diverse modalità contrattuali anche illegittime, ha ridotto la pianta organica dell'INGV (accordo 11 maggio 2013) e non ha provveduto a alla riderterminazione della stessa sulla base delle unità a tempo determinato 'storiche';*

Clausola 7: *il governo Italiano, attraverso l'agenzia negoziale ARAN ha impedito ed impedisce in tutto od in parte che la rappresentanza sindacale dei lavoratori a tempo determinato INGV, nonché quella dei precari falsamente atipici.*

10. *Menzionare l'eventuale finanziamento comunitario (se possibile, con i riferimenti) di cui lo Stato membro in causa beneficia o potrebbe beneficiare, in relazione ai fatti contestati:*

11. *Eventuali contatti già presi con i servizi della Commissione (se possibile, allegare copia della corrispondenza):*

12. *Eventuali contatti già presi con altre istituzioni od organi comunitari (per esempio, commissione per le petizioni del Parlamento europeo, mediatore europeo). Se possibile, indicare il riferimento attribuito da tali organi alla lettera del denunciante:*

13. *Contatti già presi con le autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale (se possibile, allegare copia della corrispondenza):*

13.1 *iniziative di tipo amministrativo (per esempio, esposto presso le competenti autorità nazionali a livello centrale, regionale o locale o presso il mediatore nazionale o regionale):*

Altra documentazione verrà inviata su specifica richiesta (bozze contrattuali, lettera agli enti ed ai ministeri etcetc)

13.2 *azioni o ricorsi dinanzi ai dei tribunali nazionali o altri procedimenti avviati (per esempio arbitrato o conciliazione). (Indicare se vi è già stata una decisione o sentenza e, in tal caso, allegarne il testo):*

USB PI settore ricerca ha vari ricorsi in atto sul diritto alla stabilizzazione e sull'anzianità di servizio. Anche in questo caso si dichiara l'impegno alla presentazione della documentazione richiesta.

14. *Indicare qui di seguito e allegare gli eventuali documenti giustificativi ed elementi probanti a sostegno della denuncia, comprese le disposizioni nazionali pertinenti:*

15. Riservatezza (apporre una crocetta su una delle due caselle dell'opzione)³:

“Autorizzo la Commissione a indicare la mia identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia.”

16. Luogo, data e firma del denunciante/del rappresentante:

Roma, 17 settembre 2013

Claudio Argentini
Coordinamento Nazionale USB PI



³ Si noti che, in determinati casi, ai fini del trattamento della denuncia, può risultare indispensabile che i servizi della Commissione indichino l'identità del denunciante.